

Digitale e/o Satellitare in diretta

SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE PARTITE DI CALCIO DELLA LEGA PRO MEDIANTE TECNOLOGIA SATELLITARE E/O DIGITALE TERRESTRE

PARTITE "ESTERNE" "SOCIETA' SPORTIVA"

TRA

la Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

L'operatore della comunicazione, con sede in, Via, n., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. - P. IVA
tel....., fax
pec....., (di seguito per brevità detto l' "operatore"),

PREMESSO

- a) che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Lega Pro;
- b) che la Lega ha intenzione di cedere i diritti di diffusione mediante trasmissione su canale televisivo satellitare e/o digitale terrestre, nelle modalità pay o free, delle partite esterne disputate dalla società in intestazione nel Campionato di Lega Pro 2014/2015;
- c) che l'operatore della comunicazione, proprietario dell'emittente televisiva denominata, titolare di Concessione Ministero Telecomunicazioni n....., ha formulato un'offerta con propria lettera del per l'acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta con tecnica digitale terrestre o satellitare delle partite esterne della regular season di Campionato e della Coppa Italia di Lega Pro, disputate dalla società in intestazione, con espressa esclusione dei diritti della fase play off/out e delle finali di Coppa Italia Lega Pro.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto di seguito.

Art. 1 - La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmissione in diretta, in esclusiva nella modalità di trasmissione e ricezione su canale televisivo satellitare e/ddt, da mettere in onda nella modalità pay o free, delle partite esterne disputate dalla società in intestazione, (di seguito, indicata come "Club"), nella regular season del Campionato e della Coppa Italia di Lega Pro 2014/2015, con esclusione della fase Play Off/Out e delle finali di Coppa Italia.

Art. 2 - E' espressamente vietata la cessione dei diritti concessi in licenza a terzi.

Art. 3 - Il diritto di diffusione oggetto di cessione consente la sola trasmissione mediante le tecnologie indicate nelle premesse e negli artt. 1-2 del presente contratto; è escluso il diritto di diffusione con qualsivoglia altra tecnologia o modalità. Non è altresì consentita la cessione delle riprese ad altri operatori della comunicazione, se non previamente autorizzata per iscritto dalla Lega.

Art. 4 - L'operatore della comunicazione, in quanto operante nel settore delle produzioni e trasmissioni televisive, dichiara espressamente di essere dotato di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione secondo la tecnica di trasmissione televisiva di cui ai paragrafi che precedono, meglio descritta in premessa ed all'art. 1; nel caso in cui l'operatore assegnatario intenda integrare la produzione, avvalendosi delle facoltà di cui al successivo art. 15, lo stesso si obbliga, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n.9/2008, a svolgere le attività di ripresa e di produzione nel rispetto degli standard minimi qualitativi individuati dalla Lega e riportati nel Regolamento di Produzione.

Art. 5 - L'operatore della comunicazione prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di altri diritti audiovisivi / radiofonici / web concernenti gli incontri disputati dalla società nel Campionato 2014/2015 e che le immagini degli eventi saranno messe in onda, in live streaming, sul canale tematico di Lega Pro che trasmette esclusivamente su piattaforma IP. Inoltre l'operatore della comunicazione è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con operatori della comunicazione per la cessione dei diritti audiovisivi delle partite del campionato di Lega Pro da mettere in onda con modalità di trasmissione alternative;
- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione radiofonica in diretta di tutte le partite disputate dalla società ovvero per la trasmissione in diretta di brevi aggiornamenti dai campi da gioco;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Lega Pro in ambito locale e non oltre il bacino di utenza proprio dell'operatore della comunicazione;
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro, aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con operatori della comunicazione per la cessione dei diritti di trasmissione degli highlights;
- con le emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro ed in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es: segnale digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.) in free-tv.

Eventuali partite oggetto del presente contratto potranno essere trasmesse in esclusiva dall'emittente televisiva nazionale (aggiudicataria in esclusiva del pacchetto "50 partite prima scelta) con decurtazione proporzionale del corrispettivo a favore della Lega; l'operatore della comunicazione, in alternativa, potrà comunque trasmettere la partita solo in modalità pay.

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

Art. 6 - Tutti i diritti di trasmissione che siano confliggenti con i diritti riportati nella puntuazione di cui all'art. 5 sono espressamente esclusi dalla presente cessione.

In particolare, resta espressamente stabilito che qualora una delle partite dovesse essere programmata dall'emittente nazionale per la trasmissione in diretta, l'operatore della comunicazione non potrà effettuare la trasmissione dell'evento con conseguente decurtazione proporzionale del corrispettivo contrattuale stabilito ovvero, in alternativa, potrà comunque trasmettere la partita solo con modalità pay, senza decurtazione del corrispettivo. In caso di violazione, tenuto conto dell'assoluta gravità della stessa e visti i rischi negoziali cui la Lega risulterebbe conseguentemente esposta nei confronti dell'emittente nazionale, l'operatore della comunicazione dovrà versare alla Lega l'importo di € 30.000,00 (trentamila) per ciascuna partita trasmessa non in modalità pay, a titolo di penale e fatto salvo ogni maggior danno (Clausola penale). Da ultimo, sempre in tale ipotesi, la Lega sarà facoltizzata a risolvere di diritto, senza necessità di costituzione in mora, il contratto, con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). Ai presenti fini, la Lega si riserva di comunicare a mezzo pec (all'indirizzo in intestazione), all'operatore della comunicazione la notizia della trasmissione delle Partite oggetto di contratto da parte dell'emittente nazionale con un anticipo non superiore a n. 7 giorni.

Art. 7 - L'operatore della comunicazione dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi comprese la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

Art. 8 - La Lega si riserva, in via eccezionale ed in presenza di motivate esigenze oggettive connesse a profili di ordine e sicurezza pubblica ovvero su invito delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetture, Questure, Ministero degli Affari Interni, Osservatorio per la Sicurezza delle manifestazioni sportive etc.), la facoltà di consentire in diretta televisiva, tramite terzi, anche in sede locale, la trasmissione degli incontri di calcio della società sportiva e l'operatore della comunicazione, in tal caso, la esonera espressamente - ora per allora ed incondizionatamente e senza riserve - da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

Art. 9 - L'operatore della comunicazione, si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. L'operatore della comunicazione si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'operatore della

comunicazione dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

Art. 10 - L'operatore della comunicazione si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:

- a) le trasmissioni non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diversi da quelli oggetto della presente cessione, né l'operatore della comunicazione potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- b) i diritti potranno essere utilizzati dal solo operatore della comunicazione, salva espressa autorizzazione scritta della Lega;
- c) i diritti audiovisivi vengono ceduti in forma esclusiva e potranno essere trasmessi, con modalità free o pay, solo con tecnologia ddt o satellitare;
- d) l'operatore della comunicazione si impegna espressamente a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione televisiva e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto;
- e) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;
- f) non è consentita la trasmissione della partita su maxischermo in luoghi pubblici o privati.

Art. 11 - La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. "Calendario") nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere l'operatore assegnatario; si riserva altresì di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini su indicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad essa non imputabile, il Club non disputi una o più Partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

Art. 12 - L'operatore della comunicazione garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesta:

- di essere dotato di tutte le strutture e mezzi tecnici nonché di tutte le autorizzazioni di legge per la trasmissione televisiva ai sensi del presente contratto;
- di possedere legittimo titolo per svolgere detta attività di trasmissione;
- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite allo stesso al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

Art. 13 - La Lega, al fine di consentire l'esercizio dei diritti audiovisivi all'operatore assegnatario, metterà a disposizione dello stesso il segnale clean dallo stadio, prodotto con lo standard qualitativo n.3 del Regolamento di Produzione (monocamera), contenente le immagini di tutto l'evento; il segnale contenente le immagini della partita verrà consegnato presso l'impianto sportivo ove si disputa l'incontro: restano a carico dell'operatore assegnatario gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dall'impianto.

Art. 14 - L'operatore assegnatario, in alternativa a quanto previsto all'art 13, potrà acquisire dalla Lega un segnale clean, prodotto con lo standard qualitativo n. 2 del Regolamento di Produzione (bicamera), comprensivo di grafiche tecniche conformi agli standard di Lega Pro, presso il Centro di distribuzione di Cologno Monzese; restano a carico dell'operatore assegnatario gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dal centro di distribuzione. Nell'ipotesi in cui l'operatore intenda acquisire il segnale "bicamera" (come descritto nel presente paragrafo) dovrà corrispondere alla Lega, a titolo di rimborso dei costi tecnici di produzione, la somma di € 250,00 oltre Iva per ogni singola partita; il rimborso di tale costo (da moltiplicarsi per il numero delle partite complessive i cui diritti audiovisivi sono stati oggetto di cessione) dovrà essere effettuato dall'operatore assegnatario quanto al 50% entro e non oltre 7 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte della Lega, quanto al residuo 50% entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale del 31.12.2014.

Art. 15 - L'operatore assegnatario dei diritti potrà richiedere l'accesso all'impianto, solo per l'esercizio delle seguenti attività:

15 a) commento in diretta della partita: in tal caso verrà messa a disposizione dell'operatore una postazione in tribuna stampa dalla quale, con personale e apparecchiature proprie, potrà procedere all'integrazione fonica del segnale;

15 b) integrazione del segnale con riprese di una o più telecamere, nel rispetto degli standard minimi di produzione; l'operatore assegnatario potrà accedere all'impianto con propri tecnici muniti di proprie telecamere per l'integrazione delle riprese fornite dalla Lega;

15 c) effettuazione delle interviste c.d. "di prima fascia" così come previsto nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco.

Qualora l'operatore della comunicazione intenda aver accesso all'impianto per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo, dovrà versare alla Lega il corrispettivo ulteriore di € 250,00 oltre Iva per ogni singola partita (da moltiplicarsi per il numero delle partite complessive i cui diritti audiovisivi sono stati oggetto di cessione); il pagamento di tale corrispettivo dovrà essere effettuato dall'operatore assegnatario quanto al 50% entro e non oltre 7 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte della Lega, quanto al residuo 50% entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale del 31.12.2014.

In ogni caso, per la prestazione dei servizi di cui al presente articolo ovvero per la prestazione di servizi diversi e/o ulteriori, l'operatore assegnatario potrà concordare con la società di produzione, anche per il tramite della Lega, i relativi costi. In caso di acquisizione dei diritti di cui al presente paragrafo, l'operatore sarà tenuto ad osservare le disposizioni di cui agli art 16,17,18,19,20 e 21 del presente contratto.

Art. 16 - L'operatore della comunicazione, dovrà acquisire dalla Lega e dai Clubs ospitanti l'evento sportivo, le autorizzazioni occorrenti per accedere agli impianti ove verranno disputate le Partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l'opera giornalistica. Gli operatori della comunicazione che potranno accedere allo stadio per l'effettuazione delle attività descritte al paragrafo 15 non potranno essere in numero superiore a 10 (giornalisti e tecnici in relazione al numero di telecamere impiegate); il numero di detto personale dovrà essere ridotto dall'operatore della comunicazione - senza che ciò possa costituire, neppure indirettamente, fonte di qualche responsabilità per la Lega - qualora il Club ospitante lo richieda motivatamente o comunque quando la struttura dell'impianto sportivo sia tale da imporre oggettive limitazioni, per ragioni di carenza di spazi e/o per ragioni di sicurezza, all'accesso del personale ed all'installazione di apparecchiature per le riprese televisive.

Art. 17 - L'operatore della comunicazione è tenuto a fornire alla Lega i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi prima dell'inizio dei Campionati e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla

sottoscrizione del presente contratto, e di comunicare eventuali variazioni almeno quattro giorni prima della data di svolgimento della Partita; entro quattro giorni antecedenti l'incontro, l'operatore della comunicazione dovrà altresì fornire alla società ospitante i nominativi dei tecnici e dei giornalisti di cui intende avvalersi.

Art. 18 - L'operatore della comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dal Club ospitante; l'operatore della comunicazione avrà diritto di accedere all'interno dell'area del recinto di gioco per l'effettuazione delle riprese esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal Disciplinare interviste e recinto di gioco.

Art. 19 - La ripresa delle Partite ed ogni altra attività necessaria alla produzione delle stesse, ai fini della ritrasmissione secondo le tecnologie oggetto del presente contratto, con tutto quanto ad essa necessario e/o accessorio, saranno effettuate a propria cura e spese e sotto la piena responsabilità dell'operatore della comunicazione, fermo restando che la Lega non dovrà, in nessun caso, rispondere di alcunché dell'utilizzazione di tali diritti sia verso i clienti finali sia verso tutti i terzi. Inoltre l'operatore della comunicazione si assume a proprio carico ogni rischio e/o responsabilità per fatti, eventi o sinistri occorsi al proprio personale all'interno degli stadi sollevando la Lega da ogni responsabilità al riguardo (Clausola limitativa della responsabilità).

Art. 20 - L'operatore della comunicazione è direttamente responsabile verso la Lega, i Clubs, tutte le altre società associate alla Lega, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nel termine di n. 15 giorni dalla data di firma del presente contratto idonea polizza assicurativa - a garanzia dei rischi di cui al presente contratto - per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto della presente scrittura privata, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

Art. 21 - L'operatore della comunicazione si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesta, una registrazione delle riprese dallo stesso effettuate nell'impianto in formato informatico, con video ed audio originali, con o senza commento o inseriti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che l'operatore della comunicazione abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione inoltre potrà essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa).

Art. 22 - L'operatore della comunicazione non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare l'operatore della comunicazione, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche in possesso del nulla - osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in suo possesso.

La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa); in caso di violazione è altresì previsto a carico dell'operatore della comunicazione l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattuale pattuita in € 20.000,00 (ventimila) (clausola penale).

Art. 23 - L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi Regolamenti della Lega Italiana Calcio Professionistico o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 24 - L'operatore della comunicazione conferma che fornirà piena assistenza, senza costi a carico della Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali che modalità agire nei confronti di tali terzi. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle Società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento (Clausola limitativa della responsabilità).

Art. 25 - L'operatore della comunicazione prende atto che sono esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home-video, i diritti di trasmissione UMTS, GPRS, mediante telefonia cellulare, etc e i diritti di trasmissione via internet, qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori della comunicazione, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

Art. 26 - L'operatore della comunicazione, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (euro ventimila) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa e diffusione oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento, con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale, Clausola risolutiva espressa e Clausola di sospensione automatica).

Art. 27 - Il presente contratto avrà durata ed efficacia per la stagione sportiva 2014/2015 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24:00 del giorno di svolgimento dell'ultima Partita del Club relativa alla regular season del Campionato della stagione 2014/2015, esclusa la fase degli eventuali play-off e play-out ovvero dell'ultima partita di Coppa Italia di Lega Pro, escluse fasi finali.

Art. 28 - La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori della comunicazione, contratti confliggenti con i diritti di esclusiva ceduti con la presente scrittura.

Art. 29 - L'operatore della comunicazione si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo di seguito indicato: €.....oltre Iva con le seguenti modalità:

- € oltre Iva (pari al 50% del corrispettivo pattuito) risultano già corrisposti contestualmente all'offerta;
- € oltre Iva entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale del 31/12/2014.

Art. 30 - L'operatore della comunicazione è obbligato a versare il corrispettivo complessivamente dovuto, nei termini di cui all'art. 29, termini tutti da considerarsi quali essenziali, per cui, in caso di omesso e/o anche solo ritardato pagamento, la Lega sarà libera di risolvere di diritto il contratto, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo e risarcitorio quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale.

Così pure la Lega sarà libera di risolvere di diritto il contratto, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà di reclamare l'immediato pagamento dell'intero importo nel caso in cui l'operatore, che abbia effettuato l'opzione di cui agli artt 14 e/o 15, non versi le relative somme dovute nei termini indicati dal contratto (Termini essenziali – Clausola risolutiva espressa).

Art. 31 - L'operatore della comunicazione, a pena di risoluzione immediata e di diritto del contratto per grave inadempimento e senza necessità di messa in mora, è tenuto, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, a consegnare in originale alla Lega una garanzia bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di credito italiano e/o abilitato ad operare in Italia, dell'importo complessivo di € (.....), a garanzia sia dei pagamenti di cui all'art. 29 sia dell'esatto adempimento di tutte e ciascuna delle obbligazioni pecuniarie e/o risarcitorie derivanti dal presente contratto, da rilasciarsi tassativamente secondo il modello-tipo predisposto dalla Lega ed all'uopo consegnato all'operatore della comunicazione in sede di stipula nonché allegato in copia al presente contratto (Clausola risolutiva espressa).

Il mancato deposito della garanzia bancaria per l'importo pari al 50% del corrispettivo (oltre Iva) nei termini sopra indicati, legittimerà la Lega a trattenere, a titolo risarcitorio, l'importo già versato a titolo di corrispettivo; in tal caso la Lega potrà invocare la risoluzione per inadempimento e sarà legittimata a negoziare e/o a cedere ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi.

Art. 32 - Nel caso in cui l'operatore della comunicazione:

- a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
- b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione televisiva;
- c) risulti insolvente;

la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione a mezzo telefax, pec o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi all'operatore della comunicazione per l'esercizio delle attività di cui agli art 14 e 15 (se oggetto di assegnazione) senza che per ciò l'operatore della comunicazione stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;

2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa). In tale ultimo caso l'operatore della comunicazione, inoltre, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (Clausola penale).

Art. 33 - Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che al ricevimento provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

Art. 34 - Il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva dell'invio nei termini ivi indicati dei documenti integrativi previsti nel presente contratto.

Art. 35 - Per ogni controversia relativa al presente contratto é competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze (Foro esclusivo).

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 6-7-9-20-21-22-25-26-30-31-32 (clausole risolutive espresse), 6-9-21-22-26-32 (clausole penali), 8-11-19-24 (clausola limitativa della responsabilità), 30 (termini essenziali), 26 (clausola di sospensione automatica), 35 (foro esclusivamente competente).

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli